



# Informazioni Amministrative ed Approfondimenti

**Newsletter**

**6 maggio  
2018**

**CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI DEL NORD**

## IN QUESTO NUMERO

- ❖ E' legittima la revoca del Presidente del Consiglio Comunale per tutelare l'immagine del Comune
- ❖ Con un silenzio della PA di soli 30 giorni scatta il reato di omissione d'atti d'ufficio
- ❖ Bando pubblico per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 38-6589 del 9 marzo 2018

**SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 Bergamo**  
**Tel. 030/40.35.40 . Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166**  
**[www.conord.org](http://www.conord.org) [conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)**

**E' legittima la revoca del Presidente del Consiglio Comunale per tutelare l'immagine del Comune**

Un consiglio comunale provvede, ai sensi del proprio statuto e del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dello stesso organo collegiale, a revocare un proprio membro dalla funzione di presidente del consiglio.

Per la precisione con la delibera di revoca, preso atto dell'emissione di un'interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa di famiglia del presidente del consiglio comunale, peraltro nell'ambito di un appalto aggiudicato dallo stesso comune, viene motivata in riferimento alla preminente esigenza di salvaguardare l'immagine esterna del comune, motivazione di carattere istituzionale che, come tale, rientra nell'alveo del corretto funzionamento dell'organo.

L'ex presidente del consiglio, però, ricorre dapprima al tribunale amministrativo regionale e, pur risultando qui soccombente, appella la sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Ciononostante anche i Giudici di Palazzo Spada ritengono legittima la delibera di revoca adottata dal consiglio comunale.

In primo luogo vengono cassate le doglianze avanzate in ordine alla presunta illegittimità del procedimento di convocazione del consiglio comunale che, nel caso in questione, era stata disposta dal vice presidente dell'organo collegiale.

Su tale punto il consiglio evidenzia, in particolare, come, anche ad ammettere che sia configurabile il vizio di incompetenza della convocazione emanata dal Vice Presidente in ragione della non sicura configurabilità del presupposto dell'assenza del Presidente, si tratterebbe di un'incompetenza solo relativa, con conseguente applicabilità dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, per il quale non

costituiscono motivo di annullamento di un atto amministrativo i vizi di procedura ove esso, in ragione del suo carattere vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 3 agosto 2015, n. 3791).

Ed infatti, nel caso in questione, l'iniziativa per la convocazione proveniva da soggetti legittimati ai sensi dell'art. 26 dello statuto comunale, ed in numero di nove su diciassette consiglieri, con la conseguenza che l'atto di convocazione, ove anche fosse stato adottato dal Presidente, non avrebbe avuto un contenuto diverso da quello emanato dal Vice Presidente.

A tutto concedere, si tratterebbe quindi di un profilo viziato del sub-procedimento di convocazione attinente alla sola competenza, e dunque diverso dall'evenienza del vizio sostanziale (a titolo di esempio, mancato inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno), che potrebbe comportare l'illegittimità della delibera finale (in termini Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2005, n. 5868), salva forse la convalida dell'atto impugnato.

Ma, in disparte i profili procedurali, il Consiglio di Stato conferma la legittimità, nei limiti della discrezionalità spettante all'organo consiliare, della decisione di revocare il proprio presidente.

Ecco che, allora, tra i motivi "istituzionali" che legittimano la revoca del presidente del consiglio comunale non può che essere ricompresa anche la salvaguardia dell'immagine esterna dell'Amministrazione, pregiudicata dal fatto che l'impresa appartenente a congiunti del Presidente del Consiglio comunale è stata colpita da un'interdittiva antimafia ed al contempo è stata destinataria dell'aggiudicazione di un appalto indetto dallo stesso Comune.

Per il Collegio è arduo ritenere, nell'attuale contesto storico, che un evento del genere sia indifferente sotto il profilo dell'opportunità istituzionale, cioè inidoneo a coinvolgere (si intende,

momentaneamente, rebus sic stantibus) il presidente del consiglio comunale, pur non essendo questi interessato dall'interdittiva, e non risultando socio della società che ne è stata destinataria.

Del resto, anche la pregressa giurisprudenza ha riconosciuto che è legittima la revoca del presidente del consiglio comunale nel caso in cui sia comprovata una perdita di neutralità politica (in termini Cons. Stato, V, 26 novembre 2013, n. 5605), necessariamente basata sull'assenza di coinvolgimenti, anche indiretti, in vicende che destano allarme sociale, specie in una dimensione di comunità territoriale non aliena dal rischio di potenziali fenomeni di infiltrazione mafiosa.

**Con un silenzio della PA di soli 30 giorni scatta il reato di omissione d'atti d'ufficio**

Si rientra nella consumazione del reato previsto dall'articolo 328, comma 2, del codice penale anche solamente se siano trascorsi 30 giorni dalla diffida rivolta dal privato alla Pubblica Amministrazione affinché adotti un determinato atto richiesto, senza che il pubblico ufficiale competente abbia almeno risposto chiarendo le motivazioni del ritardo. Il fatto invece che siano scaduti i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, non rileva penalmente, in quanto l'illecito penale prescinde dall'illecito amministrativo, non è connesso. Questi principi sono stati enunciati dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza numero 17536/2018.

La vicenda oggetto della sentenza nasce dalla formale messa in mora da parte di un cittadino della provincia di Roma del proprio Comune, con l'intimazione a porre

in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione di opere di urbanizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Passato il termine, l'ente locale non aveva dato alcun riscontro, così il cittadino inviava al Comune un atto "di significazione e diffida". A fronte di ciò, si apriva poi il procedimento penale a carico del sindaco del responsabile dell'ufficio tecnico.

Per il Gup del Tribunale di Tivoli però l'accusa era infondata, in quanto non riteneva vi fossero gli estremi per integrare il delitto di omissione di atti d'ufficio, dato che non poteva essere riconosciuta la natura di "diffida ad adempiere" alla missiva del privato cittadino, bensì quella di "originaria richiesta" inviata ad un ente pubblico, sulla quale lo stesso avrebbe dovuto provvedere nel termine previsto dall'articolo 2 della legge numero 241/1990 per la definizione dei procedimenti amministrativi, cioè in 30 giorni salvo diverse disposizioni. Secondo il Tribunale inoltre, decorso inutilmente il termine amministrativo, affinché potesse perfezionarsi il reato occorreva che vi fosse un'ulteriore messa in mora della Pubblica Amministrazione e il persistere del silenzio decorso l'ulteriore termine supplementare di trenta giorni previsto dalla legge penale.

Questa tesi però è stata sconfessata dalla Cassazione, in quanto il termine amministrativo e quello penale in realtà sono pienamente sovrapponibili, per cui la mancata adozione del provvedimento da parte del pubblico ufficiale entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge numero 241/1990 comporta sia la configurazione del silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione contestabile al Tar, sia la condotta penalmente rilevante di omissione d'atti d'ufficio ex articolo 328, comma 2, del codice penale, nel caso in cui l'amministrazione oltre a non adottare l'atto richiesto non formuli nemmeno una risposta negativa in cui espliciti le motivazioni del ritardo.

Questa interpretazione dei magistrati della Suprema Corte però può portare a risultati

concreti paradossali, in quanto nella stragrande maggioranza dei casi la PA ha facoltà di concludere un procedimento amministrativo ben oltre i 30 giorni, siccome tale termine per la legge 241/1990 deve essere applicato solamente qualora la stessa amministrazione non si sia dotata di un regolamento che stabilisca una tempistica diversa, che può arrivare fino a 180 giorni, sempre secondo l'articolo 2. Seguendo il ragionamento della Cassazione quindi, potrebbe capitare per assurdo che il responsabile del procedimento che non risponda alla richiesta di un privato cittadino, dopo 30 giorni possa essere imputato penalmente per il reato di omissione d'atti d'ufficio, pur essendo invece pienamente legittimato nel suo comportamento sul piano amministrativo, disponendo di ulteriore tempo per adempiere.

### **Bando pubblico per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 38-6589 del 9 marzo 2018**

Il finanziamento è destinato a enti locali e Parchi piemontesi per riqualificare i fiumi e i laghi e le loro aree circostanti, attraverso interventi che vedano coinvolta anche la società civile.

Le risorse verranno assegnate mediante bando pubblico a Province, Città metropolitana di Torino, Comuni singoli o associati, soggetti gestori delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000.

Ciascun proponente può presentare, anche in forma associata, fino a due domande di finanziamento per interventi di riqualificazione di fiumi e laghi, nonché delle importantissime aree limitrofe, attraverso una serie di interventi previsti nel Piano di Tutela delle Acque, quali ad esempio: passaggi per i pesci, demolizione

di sbarramenti ed opere trasversali non più in funzione, ripristino di aree umide, riduzione dell'artificialità di alvei e sponde, aumento della capacità di ritenzione naturale delle acque.

Tali interventi contribuiranno al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque piemontesi previsti dalla Direttiva Quadro della Comunità Europea.

Il limite massimo finanziabile è fissato a 125 mila euro per progetto e per beneficiario. Nei casi in cui il progetto sia presentato in forma associata da più soggetti, potrà essere assegnato un importo massimo di 85 mila euro per ciascun beneficiario, fino ad un massimo di 850 mila euro.

Le domande devono essere presentate in modalità elettronica ed inviate esclusivamente alla casella PEC territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it, citando ad oggetto "Programma di finanziamento PTA 2018" entro le ore 12 del 15 giugno 2018.

La dotazione finanziaria regionale prevista per l'attuazione del presente bando ammonta complessivamente ad Euro 1.260.000,00, somma totalmente a carico di fondi regionali, iscritta a bilancio sul capitolo 289892 negli esercizi 2018-2019-2020. I fondi disponibili derivano dalla previsione del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R recante 'Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)' che destina una quota non inferiore al cinque per cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica al finanziamento delle attività regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque.